

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato la procedura di adesione alla Convenzione di Vienna ("Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi" sottoscritta a Vienna il 15 novembre 1972, e successive modificazioni) che consente ai produttori ed importatori di oggetti realizzati in metallo prezioso la possibilità di esportare in tutti i Paesi aderenti a detta Convenzione.

La Convenzione prevede l'apposizione sugli oggetti realizzati in metallo prezioso di specifico marchio identificativo e l'indicazione del titolo legale del metallo mediante tecnologia laser.

La detta circostanza rende necessaria una modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, con cui è stato emanato il Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi dei metalli preziosi e consente, anche, di adeguare il medesimo regolamento allo sviluppo tecnologico ed alle innovazioni già introdotte in altri Paesi dell'Unione Europea.

La modifica proposta consente, inoltre, sia di contenere i costi che devono sostenere gli imprenditori sino ad ora costretti a rivolgersi a laboratori di altri Paesi già aderenti alla Convenzione, sia di competere in condizioni di parità rispetto alla concorrenza dei produttori degli altri Paesi, che possono, comunque, commercializzare anche in Italia i loro prodotti.

Le modeste modifiche proposte non toccano l'impianto normativo generale limitandosi a consentire il ricorso alla tecnologia laser sinora interdetta. Ciò in considerazione del fatto che l'applicazione dei marchi, previsti dalla Convenzione di Vienna, rimane facoltativa per gli imprenditori che intendono avvalersene per accedere agli ambiti commerciali nei quali la Convenzione trova applicazione.

L'articolato prevede l'emanazione di uno o più decreti ministeriali successivi con i quali verranno dettate le modalità tecniche generali per l'utilizzazione della tecnologia laser e per l'effettuazione dei controlli, anche eventualmente a campione, nonché le modalità per effettuare controlli non distruttivi con il ricorso a nuove tecnologie (ad esempio, metodo spettroscopico).

In particolare, si propone di modificare il solo marchio facoltativo, fermo restando l'obbligo di apposizione dei marchi obbligatori, atteso che l'adesione alla Convenzione comporta l'obbligo di apposizione degli specifici marchi esclusivamente per consentire la circolazione di oggetti realizzati nello spazio economico degli Stati aderenti e resta, quindi, una scelta dell'imprenditore che desideri commercializzare la propria produzione nei detti Stati.

\*\*\*\*\*

Il regolamento governativo in questione è adottato ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, commi 1, 4 e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, ed in base alla specifica previsione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 251 del 1999, secondo cui il regolamento di applicazione del citato provvedimento è emanato mediante

"decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato".

Si evidenzia, peraltro, che il Comitato centrale metrico è stato soppresso dai commi 36 e 37 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che le modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, per la loro natura, non sono tali da richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari ivi previsto in alternativa.

Si evidenzia, inoltre, che relativamente alle modifiche da apportare con il presente provvedimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, è stata esperita anche la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica 83/189/CE recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale procedura si è conclusa in data 14 giugno 2012 senza alcuna osservazione da parte della Commissione europea né da parte di altri stati membri dell'UE.

Tale procedura di informazione sarà espletata anche sui conseguenti decreti attuativi contenenti specifiche tecniche relativamente alla tecnologia laser utilizzabile per l'apposizione del marchio.

Sul presente schema di regolamento è stato acquisito il prescritto parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Il predetto organo consultivo ha espresso il proprio parere favorevole con osservazioni nell'adunanza del 7 giugno 2012 della sezione consultiva per gli atti normativi (n. 4859/2012). Le osservazioni riferite all'articolato sono state puntualmente recepite nel testo sottoposto alla definitiva approvazione del Consiglio dei Ministri, come evidenziato nell'illustrazione dell'articolato che segue. Quanto all'unica osservazione riferita al preambolo si conferma l'acquisizione del concerto del Ministro dell'interno sulla relativa proposta secondo le modalità indicate nel predetto parere.

\*\*\*\*\*

Di seguito si esaminano nel dettaglio le modifiche proposte con una breve illustrazione delle stesse.

Il regolamento è costituito da un unico articolo e da un allegato.

Il comma 1 dell'articolo 1 apporta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, alcune essenziali modifiche specificamente indicate nelle singole lettere del comma.

La lettera a), con l'aggiunta di un comma 3-bis all'articolo 11 del regolamento in questione consente di provvedere con decreto del Ministro dello sviluppo economico alle variazioni dell'allegato II del D.P.R. 150/2002. Pertanto, nei casi in cui il progresso tecnologico permette di adeguare la metodologia di analisi per accertare il rispetto dei titoli legali degli oggetti realizzati in metallo

prezioso, si interviene attraverso un agile strumento (variazione dello specifico allegato II del D.P.R. che fa riferimento alle norme tecniche emanate da enti di normazione nazionale ed internazionale) adeguando le metodologie prescritte per l'analisi al progresso tecnico. Il testo della novella è stato modificato secondo la puntuale indicazione del Consiglio di Stato, per evitare che potessero insorgere equivoci circa l'effettiva portata del decreto ministeriale ivi previsto.

La lettera b) aggiunge due nuovi commi all'articolo 12 del regolamento.

L'introduzione del comma 5-bis consente l'applicazione del marchio di identificazione facoltativo ed il titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso anche con tecnologia laser.

Con l'aggiunta del comma 5-ter si prevede che, con uno o più decreti successivi del Ministro dello sviluppo economico, vengano definite le modalità per l'applicazione dei marchi mediante tecnologia laser, l'elaborazione dei file contenenti la versione informatica dei punzoni e la loro gestione, la protezione dei dati e il loro salvataggio e l'archiviazione, le modalità di prelievo, anche a mezzo campionamento, e di controllo degli oggetti in metallo prezioso da parte del personale delle Camere di commercio. Anche in questo caso il testo della novella è stato modificato secondo le indicazioni del Consiglio di Stato, per evitare che potessero insorgere equivoci circa l'effettiva portata del decreto ministeriale ivi previsto, destinato a introdurre nei predetti ambiti solo disposizioni tecniche attuative di dettaglio.

Con l'occasione si formula tuttavia la seguente precisazione, relativamente alle considerazioni incidentalmente formulate dal Consiglio di Stato nell'introdurre la predetta osservazione, che resta comunque valida e che, come specificato è stata pertanto recepita. Tale considerazione incidentale è relativa all'eventuale opportunità di coordinamento tra la nuova previsione della possibilità di utilizzo della tecnologia laser e la tassativa esclusione, prevista all'articolo 15, comma 2, del testo vigente DPR n. 150/2012, di ogni altra tecnica di riproduzione del marchio diversa da quella ottenuta "mediante compressione del fusto vergine contro la relativa matrice". Al riguardo si precisa che tale esigenza di coordinamento non si pone in quanto, mentre la tecnologia laser è ammessa per apporre il marchio direttamente sull'oggetto in metallo prezioso, la predetta esclusione di altre tecniche che permane nel testo regolamentare è riferita, ove correttamente interpretata nel contesto dell'articolo in questione, alla sola riproduzione del marchio sul punzone (fusto vergine) con cui il marchio è successivamente apposto sull'oggetto in metallo prezioso, ove si ricorra a tale tecnica di marcatura e non, quindi, alla tecnologia laser.

La lettera c) provvede alla necessaria modifica dell'articolo 25, comma 7, lettera c) del regolamento che attualmente impone la cancellazione di "impronte di marchi e di titoli diversi da quelli legali che è stata apposta ai fini dell'esportazione".

La modifica proposta è idonea a superare una discriminazione tra gli imprenditori italiani soggetti all'obbligo di cancellazione e gli imprenditori di altri Paesi dell'Unione Europea già aderenti alla Convenzione di Vienna che invece possono commercializzare i loro prodotti recanti i marchi della Convenzione anche in Italia.

La modifica proposta alla lettera d) relativamente al comma 1 dell'articolo 34 del regolamento vigente, consente di sostituire il marchio applicato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 251/1999 (cd. Marchio per il saggio facoltativo) all' esito dell'effettuazione del saggio facoltativo che, essendo del tutto analogo a quello previsto dalla Convenzione di Vienna ed ugualmente facoltativo, può essere utilizzato per ambedue le finalità.

Tale modifica consente anche di superare un aspetto critico del marchio facoltativo attualmente in uso che si presta a facili riproduzioni da parte di soggetti non autorizzati e a contraffazioni.

Con l'inserimento, alla lettera e), di un comma 3-bis all'articolo 35 del regolamento si consente ai produttori o importatori di oggetti realizzati in metallo prezioso di chiedere, ai laboratori individuati sulla base di criteri che sono stabiliti dalla Convenzione di Vienna, l'applicazione dei marchi e delle indicazioni previsti da Convenzioni o accordi internazionali cui l'Italia aderisce. Il testo della novella è modificato in accoglimento della relativa osservazione del Consiglio di Stato, rendendo più chiaro che è proprio il marchio facoltativo ivi previsto che deve essere apposto, senza duplicazioni, quale marchio ufficiale a convalida dei marchi e delle indicazioni eventualmente prescritti dalla convenzione o accordo internazionale da applicare.

Con l'introduzione del comma 3-ter al medesimo articolo 35 del D.P.R. 150/2002 si ribadisce e rafforza la facoltà di applicazione dei marchi e delle indicazioni richieste da convenzioni internazionali o accordi sottoscritti dallo Stato italiano, anche con il ricorso alla tecnologia laser.

La modifica del comma 5 dell'articolo 35 del regolamento, contenuta alla lettera f) del testo in esame, è necessaria a precisare che il costo del servizio è a carico del richiedente sia per il saggio facoltativo, sia nel caso in cui l'applicazione del marchio avvenga per la commercializzazione negli Stati aderenti alla Convenzione di Vienna.

Con la lettera g) si dispone la sostituzione dell'Allegato VII del D.P.R. 150/2002 con l'Allegato alla presente proposta di modifica. In tale allegato sono indicate le caratteristiche tecniche e le dimensioni del nuovo marchio.

Si evidenzia, infine, che le disposizioni del presente schema di regolamento non comportano alcun onere per il bilancio dello Stato, né in forma di nuovi o maggiori spese, né in forma di minori entrate.